ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
MILANO

Regolamento Autorizzazione Enti Terzi ed Eventi

Sommario

Art. 1 - Oggetto 3
Art. 2 - Formazione Professionale Continua 3
Art. 3 - Soggetti Interni 3
Art. 4 - Soggetti Esterni (Enti Terzi) 3
Art. 5 - Procedura di accertamento dei requisiti degli Enti Terzi 3
Art. 6 - Criteri di valutazione degli Enti Terzi da parte dell'Ordine 4
Art. 7 - Rimborso spese di istruttoria 4
Art. 8 - Criteri di valutazione dell'evento 5
Art. 9 - Richiesta di accreditamento presentata dall'Ordine al Consiglio Nazionale 5
Art. 10 - Obblighi degli Enti Terzi 6
Art. 11 - Sospensione dell'Ente Terzo 8
Art. 12 - Cancellazione dall'elenco degli Enti Terzi autorizzati 8
Art. 13 - Clausola di Mediazione e Foro competente 8
Allegato A - Enti Esonerati dal pagamento della quota istruttoria 9

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le richieste di accreditamento presentate dagli Enti Terzi per gli eventi organizzati a favore degli iscritti, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emanato dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 - Formazione Professionale Continua

1. Ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. r del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell'Ordine "promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi."

Art. 3 - Soggetti Interni

1. Sono soggetti interni all'Ordine e preposti al funzionamento delle attività di cui agli artt.1 e 2 del presente Regolamento

   - il Presidente;
   - il Consiglio dell'Ordine;
   - il Dirigente dell'Ordine;
   - i Dipendenti dell'Ordine incaricati.

Art. 4 - Soggetti Esterni (Enti Terzi)

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, nell'ambito della presentazione di un'ampia e diversificata offerta formativa a vantaggio dei propri iscritti, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni per la realizzazione in cooperazione/convenzione delle attività formative, individuati come Enti terzi.

2. L'Ordine, su specifica istanza di collaborazione presentata dagli Enti Terzi, verifica le caratteristiche a garanzia della qualità dell'evento, mediante procedura di seguito indicata.

Art. 5 - Procedura di accertamento dei requisiti degli Enti Terzi

1. Gli Enti Terzi che per la prima volta chiedono al Consiglio dell'Ordine l'approvazione delle iniziative da loro proposte devono provvedere alla registrazione sul sito web dell'Ordine, nell'area dedicata alla formazione professionale continua, inserendo tutti i dati richiesti e allegando i seguenti documenti:

   - atto costitutivo;
   - statuto;
   - relazione di presentazione della struttura, con particolare riguardo alle attività formative svolte;
   - bilanci degli ultimi tre anni, o di periodo inferiore in caso di particolare adeguatezza dei programmi formativi erogati;
   - visura CCIAA storica.

2. Le richieste di collaborazione degli Enti Terzi vengono presentate al Consiglio dell'Ordine per il tramite della Segreteria, con le osservazioni del Consigliere delegato all'area.

3. Gli Enti Terzi assumono l'impegno di comunicare qualsiasi eventuale variazione dei documenti citati al comma 1.

Art. 6 - Criteri di valutazione degli Enti Terzi da parte dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano valuta gli Enti Terzi e verifica che gli stessi diano adeguate garanzie sul contenuto e sul livello di qualità della proposta formativa presentata.

2. Ai fini del precedente comma, il Consiglio dell'Ordine esamina i documenti presentati dal soggetto esterno che per la prima volta invia la richiesta, per valutare:

   - l'idoneità della struttura alla organizzazione di eventi di formazione come quelli garantiti da Università, Associazioni di categoria, Enti Pubblici e Scuole di formazione di rilevanza nazionale;
   - la adeguatezza sul piano scientifico e didattico dei programmi formativi erogati;
   - gli anni di attività svolta dal soggetto esterno richiedente;
   - l'area di specializzazione del soggetto esterno richiedente;
   - la capacità anche in termini economici del soggetto esterno di organizzare in maniera continuativa eventi formativi.

3. Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali e motivati, potrà deliberare solo l'approvazione di singoli eventi formativi che garantiscano la qualità in linea con gli eventi organizzati dall'Ordine.

Art. 7 - Rimborso spese di istruttoria

1. Gli Enti Terzi che intendono organizzare eventi formativi a pagamento nella circoscrizione territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano devono versare la somma di € 100,00 (oltre IVA) per rimborso spese da corrispondere contestualmente con la presentazione della richiesta.

2. Gli Enti Terzi che intendono organizzare eventi formativi gratuiti nella circoscrizione territoriale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano devono versare la somma di € 50,00 (oltre IVA) per rimborso spese da corrispondere contestualmente con la presentazione della richiesta.

3. Sono esentati dal pagamento del rimborso spese di cui ai commi precedenti gli Enti Terzi dell'ODCEC Milano che rientrano nelle seguenti categorie: Associazioni di iscritti, Ordini professionali, Scuole e Università, Enti no profit, Enti e Amministrazioni pubbliche, eventuali ulteriori Enti autorizzati dal Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli Enti Terzi esonerati dal pagamento della quota istruttoria sono elencati all'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 8 - Criteri di valutazione dell'evento

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano valuta le iniziative presentate dagli Enti Terzi, che hanno l'onere di fornire adeguate garanzie sul contenuto e sul livello di qualità della propria proposta formativa.
2. Per ciascun Ente Terzo non è posto alcun limite all'approvazione di eventi gratuiti ed eventi a pagamento purché sia rispettato quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. Saranno approvate le iniziative degli Enti Terzi che integrano l'offerta formativa dell'Ordine, e in particolare, gli eventi che non sono stati né saranno oggetto della iniziativa ordinistica, rispettivamente nel mese antecedente e nel mese successivo, salvo che, valutata in concreto la materia trattata, l'iniziativa dell'Ordine e la disponibilità dei posti assicurata, non sia in grado di esaurire l'interesse dei colleghi sul tema.
4. Le iniziative ritenute idonee in materia di, ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio professionale, antiriciclaggio, tecniche di mediazione e pari opportunità, saranno approvati dal Consiglio solo in casi specifichi valutati di volta in volta.
5. Nel caso in cui l'Ente Terzo non rispetti quanto previsto nel presente Regolamento, non potranno più essere presentati ulteriori eventi organizzati dal medesimo Ente.
6. Saranno approvati gli eventi solo se l'Ente Terzo rispetta le regole e le condizioni elencate nella lettera di impegno e nella lettera di approvazione. Sarà considerata essenziale la tempestività con cui sarà riconsegnata tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti ai colleghi, per la valutazione della qualità degli eventi, in coerenza con il precedente comma, nonché la completezza della medesima documentazione.
7. Non saranno valutate richiesta di accreditamento di eventi già svolti.
8. Ciascun evento a pagamento verrà valutato esclusivamente se l'Ente Terzo preventivamente accetta e si impegna in forma scritta a corrispondere i diritti di segreteria.

Art. 9 - Richiesta di accreditamento presentata dall'Ordine al Consiglio Nazionale

1. In esito alla delibera di approvazione espressa dal Consiglio dell'Ordine, la Segreteria, nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presenta l'evento al Consiglio Nazionale affinché provveda a concederne l'accreditamento.
2. La Segreteria provvede ad aggiornare il portale web dell'Ordine di Milano nell'area degli Enti Terzi, inserendo per ogni evento proposto al Consiglio Nazionale il codice evento attribuito e le materie proposte per l'accreditamento.

Art. 10 - Obblighi degli Enti Terzi

1. Gli Enti Terzi dovranno provvedere ad inviare a mezzo posta elettronica certificata una lettera di impegno, redatta sulla propria carta intestata e secondo il modello predisposto dall'Ordine stesso, con quale si impegnano a rispettare i vincoli individuati nei seguenti commi.

2. Con particolare riferimento all'organizzazione dell'evento, l'Ente Terzo:

a) Si impegna a comunicare con tempestività qualsiasi variazione intervenuta dopo la presentazione della richiesta di accreditamento, inviando contestualmente locandina aggiornata via mail alla Segreteria, con particolare ma non esclusivo riferimento ad annullamento, variazione delle date di svolgimento, variazione relatori o materie in modo da poter provvedere alla modifica sia sul portale del Nazionale che quello degli Enti Terzi;
b) garantisce adeguamento a quanto normato dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entrato in vigore il 01/10/2023 con particolare riferimento all'art. 10 comma 3 "In nessun caso l'Ente Terzo può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale";
c) individua e segnala alla Segreteria dell'Ordine per ciascuna iniziativa approvata un Responsabile dell'iniziativa cui il Consiglio dell'Ordine possa fare riferimento;
d) inserisce tra i relatori almeno una iscritta o un iscritto a un ODCEC;
e) non utilizza lo studio come sede dell'evento formativo salvo deroghe espressamente e preventivamente approvate dal Consiglio dell'ODCEC Milano. Gli studi professionali cui sia stata concessa la deroga si impegnano a consentire la partecipazione a tutti gli iscritti;
f) qualora non espressamente indicati all'interno del programma dell'evento, provvederà ad integrare lo stesso con un documento contenente le seguenti indicazioni:
   - titolo dell'evento, data e orario di svolgimento;
   - modalità di erogazione (in presenza, online);
   - elenco dettagliato delle materie con relative ore di fruizione;
g) riservare due partecipazioni gratuite per due osservatori dell'Ordine che potranno partecipare ad alcune lezioni o all'intero evento organizzato;
h) raccoglie con idonei strumenti informatici le partecipazioni all'evento e provvedere alla spedizione degli attestati di frequenza ai partecipanti iscritti ad altro Ordine. (Rif. Circ. n. 4/2005 GM/MG/3260 del CNDCEC: "la delega della firma a Soggetti Terzi sui certificati di attestazione non è consentita.").

3. Con riferimento alla pubblicità dell'evento, l'Ente Terzo:

a) si occupa in via esclusiva della pubblicità degli eventi che ha organizzato e che sono stati approvati dall'Ordine;
b) invia qualsiasi comunicazione rivolta ai partecipanti all'evento da un account che identifichi l'Ente Terzo organizzatore. Non dovrà pertanto essere inviata da un account che possa indurre a credere che l'evento sia organizzato dall'Ordine;

c) non inserisce il logo di ODCEC Milano nelle comunicazioni di immagine (mail, materiale pubblicitario, calendari, pdf) relative agli eventi accreditati, se non specificatamente autorizzati;
d) rende chiaramente noto, all'interno della locandina che pubblicizza l'evento accreditato, che l'Ente Terzo è il solo organizzatore dell'iniziativa. A tale fine potrà essere evidenziato esclusivamente il logo dell'Ente Terzo e il logo di eventuali sponsor. Il logo di altri sponsor potrà essere apposto solamente sull'ultima facciata della brochure e previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, sia dello sponsor, sia del formato utilizzato. Affinché il Consiglio dell'Ordine possa verificare l'esistenza delle suddette condizioni, tutto il materiale pubblicitario relativo alla iniziativa sarà caricato sul portale di Accreditamento Enti Terzi, area Eventi Formativi, nella pagina dell'evento, unitamente al programma dettagliato e a tutti gli ulteriori documenti richiesti;
e) in caso di brochure, calendari, materiale pubblicitario in genere che riportino iniziative accreditate e iniziative non accreditate ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:
   - deve essere adeguatamente indicata la suddivisione tra iniziative accreditate e iniziative non accreditate, cosicché gli utenti non siano indotti a considerare accreditate iniziative che non lo sono;
   - non deve essere utilizzata la dicitura "in corso di accreditamento" oppure "è stata inoltrata richiesta di accreditamento" o altre espressioni equivalenti, per nessuno degli eventi.
   - non deve essere indicata la collaborazione con l'ODCEC Milano se non espressamente autorizzata;

4. A seguito dello svolgimento dell'evento, l'Ente Terzo:

a) entro 7 giorni dalla data dell'evento, carica sul sito di ODCEC Milano, nell'area dedicata, il Riepilogo dei crediti formativi professionali attribuiti ai partecipanti, debitamente compilato per ciascun foglio (il modello è disponibile nell'area web);
b) compila tutti gli ulteriori dati richiesti dal sito web;

5. In generale l'Ente Terzo:

a) manleva e tiene indenne l'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Milano da qualsiasi pretesa, azione, danno, costo, spesa, richiesta, sanzione, conseguente, derivante o connessa all'inadempimento di uno degli obblighi previsti;
b) non considera l'ODCEC di Milano responsabile in caso di diniego da parte del CNDCEC per l'attribuzione dei crediti formativi, ai sensi dell'art. 12 "Attribuzione dei crediti agli eventi formativi" e dell'art. 15 "Valutazione e approvazione degli eventi formativi" del Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

6. L'incarico e gli impegni assunti sono da intendersi per l'approvazione del singolo evento.

7. Per le iniziative a pagamento approvate l'Ente Terzo deve corrispondere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un rimborso spese pari a € 3,00 (oltre IVA) per Credito Formativo Professionale (CFP) attribuito a consuntivo ai Dottori Commercialisti e agli Esperti

Contabili, presenti all'evento sia in qualità di partecipante sia in qualità di relatore, con un rimborso minimo di € 150,00 (oltre IVA), per la gestione amministrativa del credito formativo.

8. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma gli osservatori di cui all'art. 10, comma 2, lettera h, inviati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

9. Il calcolo del rimborso spese è effettuato per ciascun evento dall'Ordine a consuntivo sulla base dei CFP effettivamente riconosciuti ai partecipanti e ai relatori. L'Ordine emette Fattura e la invia all'Ente Terzo che deve provvedere al pagamento mediante bonifico con valuta fissa per il beneficiario a 30 giorni dalla data della fattura.

10. Nel caso in cui l'Ente Terzo non provveda al pagamento nei termini pattuiti o manifesti la propria intenzione di non voler provvedere al pagamento il medesimo è automaticamente sospeso dall'elenco degli Enti Terzi che collaborano con l'Ordine.

Art. 11 - Sospensione dell'Ente Terzo

1. Passati ulteriori 7 giorni dalla data entro la quale l'Ente Terzo avrebbe dovuto presentare la documentazione post evento, allo stesso verrà bloccato dalla Segreteria l'accesso al portale con la conseguente impossibilità di presentare nuove richieste di accreditamento.

2. L'Ente Terzo che, in quanto temporaneamente sospeso, si trovasse in condizione di non poter autonomamente presentare nuove richieste di accreditamento, dovrà presentare tramite posta elettronica certificata alla Segreteria formale richiesta di revoca della sospensione, assicurando nel contempo di provvedere come prima attività al caricamento della documentazione mancante.

Art. 12 - Cancellazione dall'elenco degli Enti Terzi autorizzati

1. L'Ente Terzo che non avrà presentato per cinque anni consecutivi domanda di approvazione di un evento sarà cancellato dall'elenco degli Enti Terzi autorizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Art. 13 - Clausola di Mediazione e Foro competente

1. Prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente Terzo e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano in relazione al presente regolamento, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà obbligatoriamente sottoposta ad una Procedura di Mediazione avanti ad un Organismo di Mediazione con sede in Milano, sulla base di quanto previsto dal relativo Regolamento di Mediazione di tale Organismo.

2. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione di cui al precedente comma, il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

Allegato A - Enti Esonerati dal pagamento della quota istruttoria

Ai sensi dell'art.7, comma 3, del presente Regolamento

1. Assolombarda
2. Associazioni di categoria
3. Collegi e Ordini professionali
4. Confindustria
5. Enti e Amministrazioni pubbliche
6. Enti e/o Organismi Internazionali
7. Fondazioni Dottori Commercialisti
8. Università